

## **Reati sessuali**

### **In tema di “turismo sessuale”**

**Federico Romoli**

#### **La decisione**

**Reati sessuali - Sfruttamento della prostituzione minorile - Iniziative turistiche - Condotte finalizzate alla fruizione personale della prostituzione minorile - Differenze (C.p., artt. 600 *quinquies*, 600 *bis*, co. 2).**

*La persona che predispone una gita turistico-sessuale a suo esclusivo uso non commette il fatto tipico del reato in esame (che presuppone chiaramente una trasferta da altri organizzata) e risponderà non della previsione dell'art. 600 *quinquies* c.p., ma degli eventuali reati commessi in tema di violenza sessuale o prostituzione minorile; ad uguale conclusione si deve pervenire per il partecipante al viaggio che, se si limita ad aderire alla gita, non commette nulla di penalmente rilevante. Colui che predispone una gita turistico-sessuale oltre che per sè per ulteriori persone è passibile di incriminazione ex art. 600 *quinquies* c.p. per la parte di condotta riguardante gli altri soggetti; coloro che, in vista di un viaggio, si limitano a scambiarsi informazioni facilitanti gli incontri sessuali con ragazzi del luogo risponderanno, se del caso, di favoreggiamento della prostituzione minorile.*

CASSAZIONE PENALE, TERZA SEZIONE, 16 novembre 2011 (c.c. 20 settembre 2011) - FERRUA, *Presidente* - SQUASSONI, *Relatore* - SPINACI, *P.M* (diff.).- S.A., ricorrente.

#### **Il commento**

1. La Corte di cassazione, intervenendo in un procedimento cautelare relativo ad un soggetto indagato per il reato previsto dall'art. 600 *quinquies* c.p., ha fornito un'interpretazione della figura delittuosa in questione e dei suoi rapporti con la norma “principale” di cui all'art. 600 *bis* c.p. che finalmente si propone quale lettura autenticamente rispettosa dei canoni di tassatività del precetto penale, proporzionalità delle pene ed uguaglianza-ragionevolezza del trattamento sanzionatorio.

Sono innanzitutto d'obbligo alcune premesse di carattere generale sui profili esegetico-applicativi dell'art. 600 *quinquies* c.p.

Come noto, la norma in questione è stata introdotta dalla l. 3 agosto 1998, n. 269, per “chiudere il cerchio” della tutela apprestata dalla novella all'integrità psico-fisica del minore, con un'anticipazione della soglia di intervento puniti-

vo di tipo criminale concretizzatasi nella previsione di una fattispecie di pericolo astratto.

La norma non brilla certamente per determinatezza; nè, peraltro –vi è da dire– fino ad oggi ha avuto, nella prassi giudiziaria, un'applicazione tale da renderla oggetto di un approfondimento teorico adeguato. In questo quadro non particolarmente consolante, tuttavia, l'accademia <sup>(1)</sup> ha proposto utili indicazioni per disegnare una lettura “costituzionalmente orientata” della norma che adesso sembrerebbe aver fatto presa anche sugli Ermellini.

Sul punto, può giovare ricordare che nel disegno di legge originario la fattispecie in esame era stata rubricata come “turismo sessuale”: il dato (sebbene in sé possa annoverarsi tra l'aneddotica di particolare suggestione) rappresenta comunque un ulteriore elemento di conforto alla effettiva *ratio* del reato, che viene correttamente individuata nell'esigenza di contrastare l'industria del turismo sessuale <sup>(2)</sup>. Non a caso, l'art. 16 della summenzionata Legge n. 269 del 1998 pone a carico degli operatori turistici alcuni specifici obblighi di informazione della clientela circa le condotte in materia punite come reati dalla legge italiana.

La particolare severità della pena con cui è sanzionata la fattispecie in esame ha portato a ritenere che al termine «*organizzare*» dovesse essere riconosciuto un significato più “pregnante”, tale da intendere «*un'attività produttiva del servizio organizzazione di viaggi, finalizzati alla fruizione della prostituzione a danno dei minori o comunque comprendenti tali attività*» <sup>(3)</sup>. Una simile interpretazione del resto si imporrebbe per evitare una possibile (*melius*, probabile) censura di incostituzionalità per violazione dei principi di proporzionalità delle pene (art. 27 Cost.) e di uguaglianza di trattamento (art. 3 Cost.) rispetto alle ipotesi contemplate dall'art. 600 *bis*, co. 1, c.p.: infatti, il disvalore (e, conseguentemente, la risposta sanzionatoria) che contraddistingue l'escrabile condotta di chi sfrutta la prostituzione minorile (appunto l'art. 600 *bis*, co. 1, c.p.) potrebbe essere ritenuta assimilabile a quello del reato di cui

---

<sup>1</sup> Cfr., tra i vari, VENEZIANI, *Commento all'art. 5 l. 3 agosto 1998, n. 269*, in AA.VV., *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*, a cura di Cadoppi, Padova, 1999, 590 ss.; FLORA, *La legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori. Profili di diritto penale sostanziale*, in *Studium Iuris*, 1999, 729 ss.; NATALINI, *Il delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile*, in AA.VV., *I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, a cura di Coppi, Torino, 2007, 509 ss.; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, Bologna, 2010, 162 ss.; ARIOLLI, *Art. 600 quinquies*, in AA.VV., *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi, Lupo, Milano, 2010, 983 ss.

<sup>2</sup> Cfr. ARIOLLI, *op. Cit.*, 985; VENEZIANI, *op. Cit.*, 590.

<sup>3</sup> Così VENEZIANI, *op. cit.*, 320.

all'art. 600 *quinquies* c.p. esclusivamente ove quest'ultimo riguardasse chi è impegnato -con analoga riprovevole "lucrosa dedizione"- in un'attività che, per i suoi "meriti organizzativi", fosse capace di alimentare in modo consistente (e indefinito) il mercato della prostituzione minorile (<sup>4</sup>).

Parte della dottrina ha anche sostenuto che le condotte tipiche punite dall'art. 600 *quinquies* c.p. dovessero addirittura possedere un connotato di vera e propria "imprenditorialità" o "professionalità", nei termini di un'attività svolta a fini di lucro ed in modo continuativo (<sup>5</sup>); in questo senso, dunque, resterebbero coerentemente esclusi dall'ambito di applicabilità della fattispecie i contributi sporadici, occasionali, estemporanei e che non avessero scopo di lucro, o comunque di sviluppo indistinto delle attività sessuali con i minori (<sup>6</sup>).

Significativamente, la stessa giurisprudenza di merito (<sup>7</sup>), quando pure non ha ritenuto necessario il requisito della struttura professionale, ha comunque condannato condotte di soggetti che per l'organizzazione di simili viaggi avevano predisposto opuscoli e cataloghi divulgativi (correttamente in un tale caso è stato considerato integrato il reato *de quo*, in quanto trattavasi di attività comunque rivolte verso un "pubblico indistinto").

Nel caso di specie, sottoposto all'attenzione della Cassazione quale giudice di legittimità in materia cautelare, ricordiamo che l'indagato (cittadino pakistano residente in Inghilterra, poi trasferito in Italia su Mandato di Arresto Europeo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari nel Tribunale di Milano) era accusato di aver organizzato, insieme ad un amico italiano, due viaggi (in Marocco e Romania), che la stessa coppia avrebbe inteso realizzare per fruire di incontri di natura sessuale con ragazzi minorenni.

La Corte esordisce richiamando opportunamente la *ratio* della norma di cui all'art. 600 *quinquies* c.p. («*delitto c.d. "ostacolo" poichè tende a prevenire condotte attinenti alla prostituzione minorile che favoriscono l'incontro tra la domanda e l'offerta in questo settore*»), che «*estende la tutela penale a condotte, che sono una forma peculiare di favoreggiamento della prostituzione minorile, e che potrebbero sfuggire alla tipicità dei reati in materia*».

---

<sup>4</sup> Non a caso, per la condotta alternativa di "propaganda", è stato sostenuto che il reato risulterebbe integrato solo quando vi fosse una concreta divulgazione, a carattere "pubblicitario", di materiale, informazioni e messaggi diretti in modo esplicito ad indurre un numero indeterminato di soggetti a partecipare ai viaggi di specie: cfr. VENEZIANI, *op. cit.*, 597.

<sup>5</sup> Cfr. FLORA, *op. cit.*, 733.

<sup>6</sup> Cfr. FIANDACA, MUSCO, *op. cit.*, 163.

<sup>7</sup> Cfr. Trib. Milano, sent. 8 marzo 2007, n. 2161.

In ogni caso, la sentenza non recepisce quell'orientamento (sopra citato) proposto dalla dottrina più severamente garantista, che vorrebbe, per l'integrazione della fattispecie, un'attività svolta in modo "professionale" e "continuativo": la Corte, infatti, se pure sottolinea che *«nei profili organizzativi, devono essere inclusi idonei servizi (o, quanto meno, indirizzi ed informazioni essenziali sui luoghi e persone) concernenti la possibilità di entrare in contatto con l'ambiente della prostituzione minorile»*, esclude categoricamente che il delitto presupponga *«che l'agente sia un operatore turistico o svolga la ricordata attività in maniera continuativa e per un numero indefinito di persone nè che si sia in concreto verificata la fruizione della prostituzione di minori»*.

Sul punto, la Cassazione fissa dunque una lapidaria conclusione che può suonare brutale: *«soggetto attivo del reato, eventualmente abituale, può essere chiunque pianifica anche una sola trasferta per un numero limitato di partecipanti [...]»*.

La Corte, tuttavia, coglie perfettamente - ed esalta, in termini costituzionalmente orientati - il significato ultimo della tutela apprestata dalla fattispecie in parola, valorizzandone il contenuto "residuale" rispetto al precetto di cui all'art. 600 *bis* c.p., ed evitando perciò una sovrapposizione distonica tra i due differenti piani repressivi approntati con le due norme. Nelle parole del Consigliere relatore Squassoni, infatti, *«la persona che predispose una gita turistico-sessuale a suo esclusivo uso non commette il fatto tipico del reato in esame (che presuppone chiaramente una trasferta da altri organizzata) e risponderà non della previsione dell'art. 600 *quinquies* c.p., ma degli eventuali reati commessi in tema di violenza sessuale o prostituzione minorile; ad uguale conclusione si deve pervenire per il partecipante al viaggio che, se si limita ad aderire alla gita, non commette nulla di penalmente rilevante. Colui che predispose una gita turistico-sessuale oltre che per sé per ulteriori persone è passibile di incriminazione ex art. 600 *quinquies* c.p. per la parte di condotta riguardante gli altri soggetti; coloro che, in vista di un viaggio, si limitano a scambiarsi informazioni facilitanti gli incontri sessuali con ragazzi del luogo risponderanno, se del caso, di favoreggiamento della prostituzione minorile»*.

E su di una simile, limpida, lettura non può che convenirsi.

La Cassazione -individuando correttamente nella *«trasferta da altri organizzata»* l'elemento differenziale, nel contesto di un concorso di persone, del delitto di cui all'art. 600 *quinquies* c.p. rispetto a quello di cui all'art. 600 *bis*, co. 2, c.p.- rende giustizia non solo ai principi costituzionali di proporzionalità delle pene (art. 27) e di uguaglianza-ragionevolezza di trattamento sanzionatorio (art. 3), ma, ancora prima, ai più basilari (e, dunque, al contempo garantistici)

criteri interpretativi in materia di analisi del reato: infatti, intuitivamente, posto che già la norma di cui all'art. 600 *bis*, co. 2, c.p., punisce colui che direttamente e personalmente fruisce di rapporti a pagamento con minori, la punibilità ai sensi dell'art. 600 *quinquies* c.p. di chi organizza -a proprio beneficio- viaggi mirati al raggiungimento di quello stesso obiettivo sarebbe evidentemente tanto priva di senso sotto un profilo logico quanto inaccettabile sotto un profilo più squisitamente giuridico, giacché l'organizzazione e la realizzazione delle trasferte in questione non rappresenterebbero altro che atti di ideazione e preparazione di quelle stesse condotte già previste e punite dall'art. 600 *bis*, co. 2, c.p. <sup>(8)</sup>; cosicché, peraltro, nel caso in cui il viaggio già organizzato -naturalmente sempre caratterizzato nei particolari termini appena visti- non si verificasse, la fattispecie concreta dovrebbe più correttamente essere letta nei termini del combinato disposto di cui agli artt. 56, 600 *bis*, co. 2, 604, c.p., vale a dire quale tentativo di fruizione -all'estero- di prestazioni sessuali a pagamento con minorenni (esito cui peraltro -si ritiene opportuno segnalarlo- è successivamente pervenuto lo stesso giudice di merito nel procedimento *de quo*).

In applicazione di tali premesse, nel giudizio *de libertate* in commento, rilevando come «*l'indagato ed il suo amico abbiano singolarmente organizzato il viaggio turistico-sessuale da compiersi in comune*», la Suprema Corte ha dunque ritenuto «*carente la prova della sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie di reato dell'art. 600 *quinquies* c.p.*», annullando l'ordinanza impugnata. A seguito del rinvio, il Tribunale di Milano (con udienza che, anche a causa del ritardo -otto mesi dall'impugnazione- con cui la causa è stata affrontata e risolta in sede di legittimità, si è assurdamente tenuta addirittura dopo il giudizio di merito nel procedimento principale. Non è tuttavia questa la sede per una critica all'ineffettività della tutela giudiziale apprestata dal nostro sistema in ambito cautelare) si è adeguato pedissequamente al *dictum* della Cassazione, concordando sull'insussistenza degli estremi della fattispecie di cui all'art. 600 *quinquies* c.p.

---

<sup>8</sup> Sostenevano una tale conclusione ARIOLLI, *op. cit.*, 988-989; VENEZIANI, *op. cit.*, 600; SANTORO, *Mano pesante sul turismo sessuale infantile*, in *Guida Dir.*, 1998, n. 33, 49.